LEGGE DI BILANCIO 2026

Verifica della regolarità fiscale da parte della PA nei pagamenti agli esercenti arti e professioni

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, nota come Legge di Bilancio 2026, introduce una rilevante modifica all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'inserimento del **nuovo comma 1-ter,** che disciplina la **verifica della regolarità fiscale da parte della Pubblica Amministrazione (PA) nei pagamenti agli esercenti arti e professioni previsto dall'art. 1, comma 725, che testualmente dispone:**

> *"725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:*
>
> *a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;*
>
> *b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito ».*"

1. Contesto normativo e ratio della modifica

Tradizionalmente, l'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 prevedeva che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, dovessero verificare se il beneficiario fosse inadempiente rispetto a cartelle di pagamento notificate per un ammontare almeno pari a tale soglia. In caso di esito positivo, il pagamento veniva sospeso e segnalato all'agente della riscossione (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973).

La Legge n. 199/2025, con il nuovo comma 1-ter, estende questa verifica anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, ma esclusivamente per i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni per attività professionale, inclusi quelli resi in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 54 TUIR, D.P.R. 917/1986). La disposizione si applicherà a decorrere dal 15 giugno 2026.

2. Le novità del comma 1-ter

La principale innovazione consiste nell'obbligo, per le PA e le società pubbliche, di verificare la posizione fiscale dei professionisti anche per pagamenti di qualsiasi importo, fino a 5.000 euro.
In particolare:

- la verifica riguarda l'inadempienza relativa a cartelle di pagamento notificate, indipendentemente dall'ammontare del debito iscritto a ruolo;
- se il professionista risulta inadempiente, la PA dovrà procedere al pagamento direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- solo l'eventuale eccedenza rispetto al debito sarà corrisposta al beneficiario (comma 1-ter, art. 48-bis D.P.R. 602/1973, come modificato da L. 199/2025).

3. Ambito soggettivo e oggettivo

La norma si applica:

- ai compensi qualificati come redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) dovuti da PA e società pubbliche a professionisti, anche per incarichi svolti nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato;
- non si applica ai pagamenti di stipendi, salari o indennità da lavoro dipendente, né alle aziende o società sottoposte a sequestro/confisca antimafia o che abbiano ottenuto dilazioni di pagamento (art. 48-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 602/1973).

4. Procedura di verifica e pagamento

La PA, prima di effettuare il pagamento, dovrà:

- effettuare la verifica telematica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per accertare l'eventuale inadempienza del professionista;
- in caso di esito positivo, versare all'agente della riscossione l'importo corrispondente al debito risultante dalla verifica.

Solo la parte eccedente, se presente, sarà pagata al professionista.
Questa procedura si differenzia dalla disciplina generale, che prevede la sospensione del pagamento e la segnalazione all'agente della riscossione solo per importi superiori a 5.000 euro e per debiti di pari ammontare (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973).

5. Implicazioni pratiche e criticità

La modifica normativa ha suscitato numerose perplessità tra gli operatori e le categorie professionali. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha evidenziato come la norma sia particolarmente gravosa per i professionisti, che rischiano il blocco dei pagamenti anche per debiti di importo irrisorio, con conseguente aggravio burocratico sia per i professionisti che per le amministrazioni pubbliche. Inoltre, la verifica preventiva della regolarità fiscale potrebbe comportare ritardi nei pagamenti e discriminazioni rispetto ad altre categorie di lavoratori (CNDCEC, comunicato stampa 12 dicembre 2025).

6. Conclusioni

La Legge n. 199/2025, con il nuovo comma 1-ter dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, introduce un controllo più stringente sulla regolarità fiscale dei professionisti che lavorano con la PA, estendendo la verifica anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

Dal 15 giugno 2026, la PA dovrà effettuare la verifica per ogni pagamento a favore di esercenti arti e professioni e, in caso di inadempienza, versare direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito.

La misura, seppur finalizzata a contrastare l'evasione fiscale, comporta rilevanti impatti operativi e criticità applicative che saranno oggetto di attenzione nei prossimi mesi.

Lecce, 05 gennaio 2026 **Avv. Maurizio Villani**

Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it
E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it
Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it